



Cesena, 6 maggio 2025

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DELLA ROMAGNA (ai sensi della Legge Regionale 21 novembre 2013, n. 22 e succ. modif. e integraz.)

TITOLO I ORDINAMENTO E PRINCIPI FONDANTI

Art. 1

Composizione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

1. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna, istituita con legge regionale 21 novembre 2013, n. 22, di seguito denominata "Conferenza", è composta da:

- i Presidenti delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini o loro delegati;
- i Sindaci dei Comuni situati nel territorio dell'Ausl della Romagna come definito nell'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 22/2013 e nell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 18/2021, o loro delegati;

2. La Conferenza, su convocazione congiunta dei Presidenti delle tre Province elegge, con voto palese e a maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 3, il Presidente e tre Vicepresidenti, al fine di dare una compiuta rappresentanza di tutti gli ambiti territoriali. Qualora in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza qualificata, in seconda convocazione Presidente e Vicepresidenti sono eletti a maggioranza assoluta.

3. Presidente e Vicepresidenti durano in carica 3 anni; cessano da tale ruolo in caso di cessazione dalla carica in forza della quale sono componenti della Conferenza. Al fine di garantire la rappresentatività degli ambiti delle quattro Ausl che hanno costituito l'Azienda Usr della Romagna, in caso di cessazione del Presidente, decadono anche i Vicepresidenti mentre, in caso di cessazione di un Vicepresidente, questo deve essere eletto fra i rappresentanti dello stesso ambito.

4. Alla Conferenza partecipano, senza diritto di voto:

- il Direttore Generale dell'Ausl della Romagna;
- i Presidenti dei Comitati di Distretto, qualora non facenti parte di diritto ai sensi del comma 1;
- l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute o suo delegato;
- l'Assessore regionale alle Politiche di Welfare e Politiche Abitative o suo delegato;
- il Rettore dell'Università degli studi di Bologna o suo delegato per le materie di reciproco interesse;
- i Direttori dei distretti socio-sanitari che insistono sul territorio dell'Azienda Usr della Romagna;
- i Responsabili degli Uffici di Piano.

Art. 2

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza viene insediato dalla Conferenza ed è composto da:
 - il Presidente e i Vicepresidenti della Conferenza;
 - i Presidenti delle Province o loro delegati;
 - i Sindaci dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini o loro delegati;
 - I Presidenti dei Comitati di distretto o loro delegati;

2. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Conferenza.

3. All'Ufficio di Presidenza partecipano senza diritto di voto:
 - il Direttore Generale dell'Ausl della Romagna;
 - l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute o suo delegato;
 - l'Assessore regionale alle Politiche di Welfare e Politiche Abitative o suo delegato;
 - il Rettore dell'Università degli Studi di Bologna o suo delegato per le materie di reciproco interesse.

Art. 3

Principi fondanti

Principio federale

Sulla base del principio federale sono demandate al livello distrettuale tutte le scelte che non implicino effetti di direzione strategica nel territorio aziendale, in modo che la relazione tra i territori e i servizi resti un cardine imprescindibile del sistema.

Principio di rappresentanza

Il principio di rappresentanza è fondato sulla popolazione residente. I voti sono attribuiti a ogni singolo Comune sulla base della percentuale della popolazione residente determinata in ragione del numero degli iscritti nelle rispettive anagrafi comunali, aggiornato ogni 5 anni, all'inizio di ogni quinquennio solare, o su istanza di almeno uno dei Comuni aderenti; le Province non hanno peso percentuale.

Per sviluppare con efficacia politiche collegiali, la Conferenza e l'Ufficio di Presidenza deliberano a maggioranza assoluta, pari alla rappresentanza del 50% più 1 della popolazione residente, salvo sia espressamente richiesta la maggioranza qualificata indicata al successivo paragrafo "*Principio di Collegialità*".

Principio di collegialità

Il principio di collegialità si esprime nella scelta di decidere a larga maggioranza (maggioranza qualificata) alcune questioni di interesse comune, espressamente indicate agli artt. 4 comma 3; 5, comma 1 lett. h); 5 comma 2.

La maggioranza qualificata richiede il voto favorevole di Comuni che rappresentino l'85% della popolazione residente.

Art. 4

Funzioni della Conferenza

1. La Conferenza esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza nei confronti dell'Azienda USL della Romagna, ai sensi della L.R. 22/2013 e della ulteriore normativa ivi richiamata. La Conferenza esercita le sue funzioni sia in sede assembleare plenaria, sia attraverso l'attività dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 4 comma 4 L.R. 22/2013. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei.

2. La Conferenza esercita in sede assembleare plenaria le funzioni programmatiche e di alta vigilanza sulle decisioni strategiche inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda USL della Romagna, in conformità con gli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2013; in particolare:

- a) Interviene nelle valutazioni inerenti le decisioni da assumere in relazione all'Atto aziendale formulato dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22/2013;
- b) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei Piani attuativi locali (PAL) ed esprime parere sui Piani annuali di attività;
- c) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività dell'Azienda USL, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole alla Regione;
- d) esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio dell'Azienda sanitaria, trasmettendoli alla Regione con eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'[art. 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412](#);
- e) individua e modifica, d'intesa con il Direttore Generale, previo assenso dei Distretti coinvolti, i distretti e i loro ambiti territoriali;
- f) svolge il monitoraggio del processo di attuazione del riordino delle forme pubbliche di gestione di cui alla L.R. 12/2013;
- g) elabora indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria nel rispetto di quanto definito dalla Regione, in particolare approva contestualmente con il PAL le linee di indirizzo per l'integrazione sociosanitaria;
- h) promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli Enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali alla definizione dei piani attuativi locali.
- i) esprime il parere sulla verifica dell'operato del Direttore Generale dell'Azienda Usl ai 18 mesi di mandato, salvo diversa determinazione da parte della Regione;
- j) esprime parere obbligatorio sugli Accordi tra le Aziende sanitarie dell'ambito territoriale di riferimento e le Università, attuativi dei Protocolli di intesa tra Regione e Università, su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

Alla CTSS possono essere conferite dagli Enti locali ulteriori competenze rispetto a quelle previste dalla disciplina regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La Conferenza delibera di norma a maggioranza assoluta, salvo che per i seguenti atti, che vanno approvati a maggioranza qualificata:

- Atto di indirizzo e coordinamento triennale della CTSS;
- Piani attuativi locali e altri piani complessivi di programmazione e organizzazione locale;
- individuazione e modifica, d'intesa con il Direttore Generale, previo assenso dei distretti coinvolti, i distretti e i loro ambiti territoriali;
- ogni altro atto di natura organizzativa relativo alla distribuzione sul territorio dei servizi a valenza sanitaria o socio-sanitaria.

La Conferenza può demandare, con propria deliberazione, l'esame preliminare dei predetti atti all'Ufficio di Presidenza; nel caso in cui tali atti siano approvati dall'Ufficio di Presidenza con

maggioranza qualificata (85%), il quorum in Conferenza si abbassa al 60% della popolazione rappresentata.

Art. 5

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte in sede assembleare, al fine di garantirne le capacità decisionali. In particolare:

- a) assicura l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali in rapporto agli obiettivi di programmazione e riequilibrio, alla distribuzione e alla accessibilità dei servizi e ai risultati di salute;
- a) approva i criteri di riparto del FRNA tra i Distretti con l'obiettivo di garantire il riequilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare equità di accesso;
- b) partecipa alla definizione delle priorità degli interventi in conto capitale finanziabili ai sensi dell'art. 48 della L.R. 2/2003, con gli enti titolari della programmazione distrettuale;
- c) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione sociosanitaria previsti dai Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale, tenuto conto delle indicazioni del Piano sociale e sanitario regionale e di altri strumenti regionali di indirizzo, anche in attuazione dell'art. 3-septies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) promuove, con il supporto dell'Azienda USL, strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute individuate nelle programmazioni distrettuali;
- e) promuove, in accordo con i Comitati di Distretto e l'Azienda USL, modalità e strumenti operativi per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito sovradistrettuale, anche tramite specifiche indicazioni regolamentari;
- f) verifica periodicamente l'attività dell'Azienda sanitaria, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale e alla Regione. A tal fine l'Azienda USL mette a disposizione gli strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare tali compiti e funzioni;
- g) richiede alla Regione di procedere alla verifica del Direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta non attuazione nella realizzazione del PAL, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della L.R. 19/1994 e successive modifiche (art. 3 bis, comma 7, Dlgs 502/1992 oltre che L.R. 29/2004 e L.R. 21/2003). Il relativo parere è espresso dall'Ufficio di Presidenza a maggioranza qualificata indicata all'art. 3.
- h) esprime pareri sui piani programmatici delle ASP presenti nel territorio di competenza, previo parere del Comitato di Distretto competente;
- i) esprime parere sulle trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile e sulle alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP, in conformità a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 624 del 9/12/2004.

2. L'Ufficio di Presidenza esprime, a maggioranza qualificata indicata all'art. 3, parere obbligatorio sulla nomina del Direttore Generale, salvo diversa determinazione della Regione.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, può adottare atti posti in capo alla Conferenza, ponendoli a ratifica nella prima seduta utile della Conferenza.

4. Può costituire al suo interno gruppi di lavoro temporanei o permanenti su determinate materie di competenza della CTSS e dell'Ufficio di Presidenza e può delegare propri componenti a presidiare specifiche tematiche.

5. L'Ufficio di Presidenza relaziona periodicamente alla Conferenza sull'attività svolta.

Art. 6

Sede della CTSS e dell'Ufficio di Presidenza. Ufficio di Segreteria

1. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e l'Ufficio di Presidenza hanno sede nel Comune di Cesena, località Pievesestina, presso il Centro Servizi dell'Azienda USL della Romagna.

2. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e l'Ufficio di Presidenza si avvalgono per il loro funzionamento di un'apposita struttura di segreteria denominata "Ufficio di Segreteria". Tale Ufficio costituisce il punto di riferimento e raccordo tra Conferenza e Direzione generale dell'Azienda USL ed è collocato a Cesena.

Su richiesta del Presidente della CTSS, l'Azienda UsI garantisce il servizio di segreteria con proprio personale.

Art. 7

Ufficio di supporto

1. La Conferenza si dota di un ufficio di supporto costituito d'intesa tra Enti locali e Azienda USL, e ne nomina il coordinatore. Tale figura deve essere in possesso di competenze in materia sociale e socio-sanitaria.

2. Le funzioni dell'ufficio sono:

a) segreteria organizzativa, per predisporre le condizioni materiali del funzionamento della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza: convocazioni, allestimento delle sedi e dei materiali per le riunioni, verbali delle stesse e gestione delle comunicazioni strumentali all'attività della Conferenza con i diversi enti interessati (Comitati di Distretto, Giunte delle Unioni, Azienda sanitaria, Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, uffici regionali, Anci, ecc.), conservazione dei verbali e degli atti quali pareri, nomine, intese;

b) istruttoria tecnica per approfondimenti, consulenze e proposte in relazione alle decisioni della Conferenza, avvalendosi delle competenze degli Enti locali e dell'Azienda sanitaria e garantendo a tale scopo la partecipazione e il confronto con tutti gli Uffici di piano e con i Distretti (Direttore o suo delegato), e con altri attori istituzionali coinvolti a seconda delle materie oggetto di istruttoria;

c) coordinamento tecnico delle politiche sociali, socio-sanitarie e sanitarie; coordinamento dell'Organismo tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dall'art. 21 della L.R. 14/2008.

3. Su mandato della CTSS o dell'Ufficio di Presidenza costituisce gruppi di lavoro temporanei o coordinamenti specifici strutturati con gli Uffici di Piano per realizzare confronto e condivisione sulle modalità di programmazione degli interventi e di gestione dei fondi specifici, per mappare le opportunità e i fabbisogni formativi; promuove attività di formazione rivolta agli operatori del territorio, in modo da perseguire l'obiettivo dell'omogeneità territoriale delle opportunità dei cittadini.

4. L'Ufficio di supporto svolge, a livello intermedio, le seguenti funzioni affidate, a livello di base, agli Uffici di Piano:

a) raccolta e elaborazione dei dati necessari alla lettura del territorio, in termini di rischi e fragilità, ma anche di risorse e opportunità;

b) coordinamento delle attività di implementazione dei sistemi informativi regionali e nazionali, finalizzati alla produzione dei flussi informativi;

- c) supporto tecnico alle azioni di confronto e concertazione territoriale finalizzate alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione della programmazione sociale e socio-sanitaria;
- d) promozione di strategie e strumenti a supporto dell'integrazione.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

Art. 8

Convocazioni

1. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria si riunisce su convocazione del Presidente e comunque almeno due volte l'anno.
2. Il Presidente è tenuto altresì a sottoporre all'eventuale approvazione della Presidenza della CTSS la convocazione della Conferenza qualora ne faccia richiesta un Comitato di Distretto.
3. La convocazione della Conferenza avviene mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione e la documentazione necessaria ad esprimere un parere devono essere consegnati ai componenti della Conferenza almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione, anche a mezzo di e-mail o PEC.
5. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno due giorni prima anche a mezzo di e-mail o PEC.

Art. 9

Adunanze

1. Il Presidente della Conferenza presiede le adunanze e ne dirige i lavori. In caso di sua assenza o impedimento la seduta è presieduta dal Vicepresidente più anziano di età.
2. La Conferenza si svolge di norma a porte chiuse. Il Presidente può decidere di rendere pubblica una seduta salvo nel caso che si trattino questioni per le quali possano configurarsi profili di tutela della privacy.
3. Delle sedute viene redatto verbale sintetico, fatta salva la facoltà degli intervenuti di richiedere verbale analitico.
4. Il Presidente rappresenta la Conferenza, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare il regolamento e mette ai voti le decisioni.

Art. 10

Validità delle sedute e votazioni

1. Il Presidente apre la seduta dopo avere accertato la presenza del numero legale mediante appello nominale dei componenti della Conferenza. Il numero legale è costituito dalla presenza dei rappresentanti la maggioranza assoluta dei voti, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Un membro della Conferenza può delegare, sotto la propria responsabilità:
 - a) un altro membro della CTSS;
 - b) un assessore della sua amministrazione;
 - c) un consigliere comunale della sua amministrazione, qualora previsto dallo Statuto del proprio Ente, sotto la propria responsabilità.

Il membro delegato esprime un voto per il peso delle deleghe ricevute.
L'atto di delega richiede la data e la firma del Sindaco, ancorché non sia necessariamente protocollato.

3. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto voti rappresentanti la maggioranza assoluta della popolazione residente, salvo sia espressamente richiesta la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 3.

4. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano.

5. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente con l'assistenza della segreteria.

Art. 11

Deposito e pubblicizzazione atti

I verbali delle sedute della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza, dopo essere stati validati e firmati dal Presidente e dal verbalizzante, vengono trasmessi ai componenti dei rispettivi organismi con l'avviso che gli interessati possono presentare i propri emendamenti entro 10 giorni dall'invio del verbale. Trascorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna segnalazione il verbale diventa esecutivo e viene depositato presso l'Ufficio di Segreteria congiuntamente agli atti approvati. Qualora invece pervengano emendamenti, il Presidente della CTSS valuterà nel merito se trasmetterlo o meno ai componenti della Conferenza insieme alla convocazione del prossimo incontro. Il voto sugli emendamenti viene espresso solo dai componenti della Conferenza presenti all'incontro in cui il punto, oggetto di emendamento, è stato discusso.

I verbali degli incontri della CTSS sono pubblicati nel sito aziendale.

Art. 12

Strumenti dell'attività conoscitiva e di controllo

La Conferenza può promuovere udienze conoscitive, può altresì invitare tutti coloro che siano interessati al provvedimento adottato e/o possano fornire elementi utili e necessari alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 13

Convocazioni

1. L'Ufficio di Presidenza è di norma convocato con almeno una settimana di anticipo dal Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, che ne stabilisce l'ordine del giorno, anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

2. L'Ufficio di Presidenza informa la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.

Art. 14

Adunanze e votazioni

1. Il Presidente della Conferenza presiede le adunanze e ne dirige i lavori. In caso di sua assenza o impedimento la seduta è presieduta dal Vicepresidente con le modalità di cui all'art. 9, comma 1.

2. Esercitano il diritto di voto:

- i Presidenti dei Comitati di Distretto o loro delegati appartenenti al medesimo distretto;
- i Sindaci dei Comuni di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini o loro delegati, qualora non coincidenti coi Presidenti dei rispettivi Comitati di Distretto.

I voti attribuiti ai rappresentanti di distretto sono pari alla somma dei voti spettanti ai Comuni del distretto.

Per quanto riguarda i distretti di Ravenna, Cesena-Valle del Savio, Forlì e Rimini, qualora il presidente di distretto non sia espressione del Comune capoluogo, i voti attribuitigli sono pari alla somma dei voti attribuiti ai Comuni del distretto esclusi quelli del Comune capoluogo, mentre questi ultimi sono espressi dai Sindaci dei relativi Comuni (Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini) o loro delegati.

3. L'Ufficio di Presidenza è regolarmente costituito con la presenza degli amministratori di cui all'art. 2 comma 1 rappresentanti la maggioranza assoluta dei voti ai sensi dell'art. 3.

4. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta ai sensi dell'art. 3.

5. Sugli oggetti di cui al comma 3 dell'art. 4, qualora si raggiunga la maggioranza qualificata di cui all'art. 3, il quorum in Conferenza è abbassato al 60% della popolazione rappresentata.

6. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano.

7. Possono richiedere l'iscrizione di argomenti all'Ordine del Giorno i componenti dell'Ufficio di presidenza e il Direttore generale dell'Azienda USL.

8. E' facoltà di ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza avvalersi nei relativi incontri della presenza del responsabile dell'Ufficio di Piano senza diritto di voto.

TITOLO IV RELAZIONI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE

Art. 15

Comitati di distretto

1. I Comitati di distretto operano in stretto raccordo con la Conferenza e, oltre a svolgere le funzioni definite dalla legge regionale 22/2013, sono:

- garanti della coerenza dei piani delle attività distrettuali con i piani di zona;
- sede di confronto e di accordo con l'Azienda sanitaria per il pieno raggiungimento dell'integrazione sociosanitaria.

2. I Comitati di distretto garantiscono, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione delle assemblee elettive alla definizione delle politiche sanitarie locali e adottano strumenti di consultazione dei cittadini per favorirne la partecipazione alle scelte più rilevanti di politica sanitaria locale.

3. La Conferenza svolge una funzione di coordinamento e di indirizzo per la programmazione delle attività distrettuali, tenendo conto delle specifiche valutazioni emerse in ambito distrettuale poste dai Comitati di distretto, in raccordo con gli Uffici di Piano.

4. Il Presidente del Comitato di Distretto rappresenta tutti i Comuni del distretto nell'Ufficio di Presidenza.

Art. 16

Organizzazioni sindacali

La Conferenza garantisce la partecipazione delle Organizzazioni sindacali, attraverso forme di confronto e concertazione, alle scelte generali di politica sanitaria locale e di distribuzione dei servizi, quali si esprimono ad esempio con l'Atto di indirizzo e coordinamento triennale e con altri rilevanti atti di programmazione. Ogni eventuale modifica degli ambiti territoriali dei distretti sarà oggetto di preventivo confronto con le Organizzazioni sindacali.

Art.17

Terzo settore, rappresentanze economiche, dei cittadini e degli utenti

La Conferenza garantisce la partecipazione del terzo settore e delle rappresentanze economiche, dei cittadini e degli utenti di cui sia accertata la rappresentatività alla definizione delle scelte generali di politica sanitaria locale.

La Conferenza promuove la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari.

Cesena, 6 maggio 2025 (ultimo aggiornamento)

ALLEGATO. Tabella popolazione residente al 31.12.2024 e corrispondente percentuale dei voti spettanti.

Comune	Totale popolazione residente al 31.12.2024	% su popolazione residente
Montescudo-Montecolombo	6992	0,63
San Clemente	5795	0,52
Saludecio	3223	0,29
Montefiore Conca	2313	0,21
Misano Adriatico	14238	1,28
Coriano	10498	0,94
Morciano di Romagna	7249	0,65
San Giovanni in Marignano	9434	0,85
Montegridolfo	996	0,09
Gemmano	1151	0,10
Cattolica	16675	1,49
Riccione	34676	3,11
Mondaino	1355	0,12
Sassofeltrio	1401	0,13
TOT. DISTRETTO RICCIONE	115996	10,40
Poggio Torriana	5098	0,46
Verucchio	10084	0,90
Santarcangelo di Romagna	22132	1,98
San Leo	2865	0,26
Rimini	151110	13,54
Novafeltria	7016	0,63
Maiolo	789	0,07
Talamello	1077	0,10
Sant'Agata Feltria	1962	0,25
Pennabilli	2712	0,24
Casteldelci	355	0,03
Bellaria-Igea Marina	19513	1,75
Montecopiolo	1048	0,09
TOT. DISTRETTO RIMINI	226629	20,31
Ravenna	155245	13,92
Cervia	28572	2,56
Russi	12281	1,10
TOT. DISTRETTO RAVENNA	196098	17,58
Bertinoro	11076	10,51
Forlimpopoli	13208	1,18
Galeata	2530	0,23
Castrocaro Terme e Terra del Sole	6496	0,58
Forlì	117246	10,51
Meldola	4323	0,39
Predappio	6349	0,57
Dovadola	1563	0,14
Civitella di Romagna	3611	0,32
Modigliana	4316	0,39
Santa Sofia	4016	0,36
Tredozio	1101	0,10
Rocca San Casciano	1793	0,16
Premilcuore	680	0,06
Portico e San Benedetto	743	0,07

TOT. DISTRETTO FORLI'	179051	16,05
Bagnara di Romagna	2363	0,21
Sant'Agata sul Santerno	2830	0,18
Massa Lombarda	10819	0,97
Conselice	9635	0,86
Fusignano	8175	0,73
Cotignola	7350	0,66
Alfonsine	11617	1,04
Bagnacavallo	16622	1,49
Lugo	32426	2,91
TOT. DISTRETTO LUGO	100969	9,05
Castel Bolognese	9553	0,86
Riolo Terme	5789	0,52
Faenza	58777	5,27
Solarolo	4449	0,40
Brisighella	7242	0,65
Casola Valsenio	2510	0,23
TOT. DISTRETTO FAENZA	88320	7,92
Borgli	2920	0,26
Gatteo	9384	0,84
Longiano	7232	0,65
Roncofreddo	3492	0,31
Savignano sul Rubicone	17973	1,61
San Mauro Pascoli	12344	1,11
Cesenatico	25887	2,32
Sogliano al Rubicone	3137	0,28
Gambettola	10900	0,98
TOT. DISTRETTO RUBICONE	93269	8,36
Mercato Saraceno	6833	0,61
Montiano	1704	0,15
Cesena	96114	8,62
Bagno di Romagna	5608	0,50
Sarsina	3318	0,30
Verghereto	1734	0,16
TOT. DISTRETTO VALLE SAVIO	115311	10,34
TOTALE POPOLAZIONE	1.115.643	100